



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI

SINTESI DELLE PROPOSTE INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LINEE GUIDA del progetto governativo 2014 di riforma del sistema giudiziario

Si fornisce un contributo estremamente sintetico, come richiesto, con riserva di inviare un ulteriore documento contenente proposte per la risoluzione di altri aspetti problematici relativi alla Giustizia.

1. Processo Telematico:

1.1. in attesa del preannunciato "codice del processo telematico", che probabilmente potrà essere più propriamente un "testo unico", è urgente e necessario sin da subito

(A) ristabilire il rispetto della gerarchia delle funzioni per dare chiarezza agli interventi (ci sono ora disposizioni in mere circolari addirittura derogatorie di norme di legge);

(B) emanare ogni disposizione con modalità formalmente corrette che ne garantiscano la giuridica conoscibilità (già allo stato varie disposizioni sono impartite attraverso il sito web del Ministero della Giustizia in maniera che rende quasi impossibile addirittura citarle, essendo persino prive di data, numero e soggetto emittente, con buona pace della certezza del diritto);

1.2. In molti Tribunali – ma malauguratamente non in tutti – i Presidenti dei Tribunali e i COA hanno collaborato alla redazione di protocolli intesi a disciplinare anche sul piano strettamente formale ed attuativo le prime incongruenze o vuoti normativi di una normativa che appare ancora incompleta e farragিনosa; sarebbe opportuno che il Ministero facesse una sintesi delle *best practices* e che orientasse i protocolli particolarmente difforni da quelli più completi, affinché si realizzasse la massima uniformità; sarebbe poi opportuno chiedere che su tutti i siti istituzionali internet dei Tribunali, nonché dei COA, ed infine in un'apposita sezione del sito del Ministero venissero pubblicati i protocolli suddetti per garantirne la massima conoscibilità e fruibilità da parte di avvocati e cittadini;

1.3. è assolutamente necessario che il Ministero fornisca (come ha fatto la Regione Toscana) un *redattore di atti* gratuito e certificato, che non obblighi gli utenti a rivolgersi a quelli a pagamento: sarebbe un vero e proprio atto di civiltà della Pubblica Amministrazione;

1.4. occorre comunque semplificare da subito la normativa tecnica, limitandola - nel lato utente - allo stretto necessario;

2. Giustizia Civile e Amministrativa:

2.1. **abolire l'obbligatorietà della cosiddetta "mediaconciliazione"**. Si può dare impulso alla conciliazione assistita, cioè all'incontro preventivo tra gli avvocati delle parti, ai fini di un componimento della lite. Nella materia del lavoro gli accordi stragiudiziali raggiunti con l'assistenza dei rispettivi legali deve avere lo stesso valore delle conciliazioni ex art. 411 c.p.c. ed escludere l'impugnabilità ex art. 2113 c.c.

2.2. anziché aumentare per l'ennesima volta il contributo unificato come avvenuto con il D.L. 90/2014, deve essere garantito l'**accesso alla giustizia a costi ragionevoli**, soprattutto per le fasce meno abbienti escluse dal patrocinio a spese dello Stato; si propone un sistema di sgravi basato su fasce di reddito come nel rito del lavoro anche per evitare ulteriori condanne da parte dell'Europa; e comunque non stornare dalla Giustizia i proventi che da questa derivano, tenuto conto che è un servizio che lo Stato deve garantire ai cittadini;

2.3. la previsione di **sistemi di filtro**, specie in grado di Appello e Cassazione, contrasta con la giustizia sostanziale basandosi su inammissibilità formali che non rispondono a criteri di giustizia. Tali filtri – che attribuiscono una eccessiva discrezionalità ai giudici - non sono nemmeno deflattivi e non diminuiscono il carico di lavoro dei magistrati, obbligandoli anzi ad una doppia lettura, una per stabilire l'ammissibilità ed un'altra nel merito;

2.4. va **ripristinata in numerosi casi la collegialità** in primo grado, anche al fine di una possibile riduzione degli appelli, essendo inammissibile che nell'ambito dello stesso tribunale su identiche situazioni vi siano decisioni diametralmente opposte e ciò in ossequio ad un principio di certezza del diritto che già di per sé potrebbe diminuire il contenzioso;

2.5. abolire ogni ostacolo procedimentale che si risolva in un requisito non incidente sul diritto di difesa della controparte, evolvendo così il processo dal formalismo al sostanzialismo;

2.6. **ridurre il numero dei riti**, abbandonando l'interminabile teoria di riforma del processo civile, rimettendo al giudice, caso per caso, l'adozione dei termini e delle formalità necessarie nel singolo caso: in pratica ben può adottarsi il rito del lavoro per tutti i procedimenti giudiziali;

2.7. il **rito del lavoro** andrà a sua volta depurato dell'obbligo di lettura del dispositivo a fine udienza, che rende, in pratica, inutile l'udienza fissata per la discussione finale della causa; altra inutile previsione è quella della mancata sospensione feriale per le cause di lavoro che obbligano solo gli avvocati lavoristi a tenere aperti gli studi anche nel periodo compreso tra il 31.7.2014 al 5.9.2014;

2.8. non introdurre il preannunciato "*principio di delega sulla sinteticità*", che non è affatto richiesto dal Pct (come immotivatamente si afferma nel documento ministeriale del 3-7-2014) e che - per come preannunciato - è foriero di gravi e incostituzionali limitazioni del diritto di difesa;

2.9. abolizione della concentrazione del "**Tribunale delle imprese**" così come è oggi, con collocazione delle sezioni specializzate nelle sole - o quasi - Corti aventi sede nei capoluoghi di regione (sia in ragione del principio di maggiore efficacia della giustizia di prossimità, sia perché con le preannunciate nuove competenze è in arrivo una concentrazione di potere seconda- forse solo a quella del Tar Lazio);

2.10. "**Tribunale per la famiglia e per i diritti delle persone**" dovrebbe portare l'abrogazione del Tribunale dei Minorenni e si dovrebbe tradurre nella realizzazione di apposite Sezioni Specializzate all'interno dei Tribunali circondariali con estensione delle competenze (oggi negate)

in tema di adozioni, di minori stranieri non accompagnati e di richiedenti protezione internazionale, per evidenti ragioni di prossimità territoriale con chi chiede tutela;

2.11. **rivedere la soppressione di alcuni tribunali minori** e sezioni distaccate sulla base delle istanze già formulate dall'avvocatura ed accolte in mozioni e resoconti del Parlamento;

2.12. **incrementare la giustizia togata** con almeno 3000 giudici da destinare al settore civile e, per determinate materie, incrementare quella onoraria rigidamente regolamentata a livello nazionale con la previsione degli obblighi contributivi per detti giudici onorari;

2.13. rispettare l'**orario di apertura delle cancellerie** come previsto dalla recente decisione del Consiglio di Stato;

2.14. in relazione alla **giustizia amministrativa**, non appare utile l'abolizione delle sezioni distaccate, giacché la loro abolizione causerebbe il mancato rispetto della ragionevole durata del processo, oggi mediamente rispettata proprio grazie anche a tale decentramento. In merito alla ventilata proposta di accorpamento della giustizia amministrativa quale giudice specializzato, si invita, nel rispetto della previsione costituzionale, a mantenerne l'originaria funzione di giudice interno all'Amministrazione a tutela degli interessi legittimi, riportando la materia del pubblico impiego privatizzato, diminuendo il costo di accesso, abolendo la previsione della cauzione in caso di richiesta di mezzo cautelare, nell'ottica della tutela del cittadino e del rispetto dell'art. 97 Cost.;

2.15. va tutelata l'autonomia dell'**Avvocatura dello Stato** e degli enti pubblici, che non possono essere assimilati a meri burocrati;

2.16. **Unificazione delle giurisdizioni** inerenti al rapporti di lavoro ed alla relativa previdenza sociale (oggi l'impiego pubblico privatizzato, pur avendo come ente previdenziale l'INPS, deve ricorrere in materia previdenziale alla Corte dei conti). Inoltre l'attuale processo previdenziale innanzi alla Corte dei conti prevede irragionevolmente **il** giudice unico in primo grado ed un appello per soli motivi di legittimità;

2.17. **Notificazione via Pec** dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti.